

Tribunale Catania sez. I, 25/09/2014

Svolgimento del processo

1. Ritenuto:

che con il ricorso per revisione delle condizioni di divorzio, siccome previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 532/08, tra (omissis) e (omissis) emessa da questo Tribunale e depositata in data 3.04.2004, come a sua volta, relativamente all'assegno stabilito in favore della prima e a carico del secondo a titolo di mantenimento del figlio minore della coppia, (omissis) (n. il (omissis) 2001), modificata giusta decreto reso dal Tribunale di Catania nei d' 4.12-22.12.2009, la ricorrente principale, (omissis) chiedeva:

1^ disporre la revoca dell'affidamento condiviso attesa l'attuale elevata conflittualità dei genitori del minore e, soprattutto, in quanto, ai sensi dell'art. 155-bis c.c., contrario all'interesse morale e materiale del minore, affidando in via esclusiva il minore alla ricorrente;

2^ escludere allo stato, per i gravi motivi esposti in parte narrativa, ogni incontro tra padre e figlio e, solo in via subordinata e del tutto residuale, ridurre al minimo il diritto di visita del padre verso il minore al massimo un pomeriggio a settimana, alternativamente o il Sabato dalle 17 alle 19 o, nello stesso orario, la Domenica con sospensione del diritto del padre a tenere con il figlio durante il periodo estivo e le varie festività;

3^ obbligare il sig. (omissis) a versare la somma di euro 500,00 mensili, quale contributo di mantenimento per il figlio posto che, ai sensi dell'art. 155 c.c., le attuali esigenze del figlio si sono ovviamente, accresciute rispetto al periodo precedente e considerata la florida attività lavorativa del resistente, per come sopra dimostrato;

4^ infliggere al resistente la sanzione prevista dall'art. 709 ter c.p.c. n. 3 (o altro numero del medesimo articolo se ritenuto congruo dal Collegio giudicante), per i seri motivi sopra esposti;

che costituendosi in giudizio il resistente chiedeva di contro:

1^ In via preliminare [] di non statuire nulla in ordine alla domanda di affido condiviso stante la pendenza del ricorso per limitazione della potestà genitoriale della (omissis);

2^ Laddove ritenesse di poter decidere si chiede in via riconvenzionale di disporre l'affidamento di (omissis) ai Servizi sociali competenti o in subordine l'affido esclusivo del minore in favore del padre;

â?? Ancora in via subordinata si chiede mantenersi lâ??affido condiviso; â?? si chiede il rigetto di quanto richiesto da controparte atteso che non sussistono le condizioni per disporre una modifica delle condizioni di visita;

â?? Rigettare le richieste tutte formulate da controparte , per quanto esposto in narrativa;

â?? In via riconvenzionale, disporre la riduzione dellâ??assegno di mantenimento da E 350,00 ad E 200,00 (o altra maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere)â?•;

che a seguito di decreto reso dal Tribunale dei Minorenni di Catania nei dÃ– 20.04-14.05.2012 â?? nel procedimento promosso da (omissis) nei confronti di (omissis) e con il quale il primo chiedeva emettersi provvedimento limitativo della potestÃ– della madre sul figlio minore (omissis), ai sensi dellâ??art. 333 c.c. con lâ??adozione di provvedimenti idonei al fine di consentire la serena frequentazione del minore da parte di esso ricorrente ed altresÃ– la revoca del documento valido per lâ??espatrio del minore avendo la (omissis) minacciato di portare il minore allâ??estero al fine di sottoporlo allâ??intervento chirurgico del quale lo stesso necessitava e nella resistenza di questâ??ultima â?? che dichiarava la continenza di cause ex art. 39 comma 2, cpc, il (omissis) provvedeva tempestivamente a riassumere il giudizio nei termini assegnati reiterando le domande ivi avanzate e dunque:

â??â?? In via preliminare disporre immediatamente la revoca del passaporto del piccolo (omissis) giacchÃ© sussistono gravi esigenze cautelari in quanto la madre ha minacciato di portare il minore allâ??estero;

â?? Disporre la limitazione della potestÃ– della Signora (omissis) nonchÃ© lâ??allontanamento del minore dallâ??abitazione della madre, giacchÃ© fonte di grave pregiudizio per il medesimo per tutti i motivi esposti in narrativa e collocarlo presso lâ??abitazione del padre;

â?? In via subordinata, affidare il piccolo (omissis) ai Servizi Sociali competenti, per le decisioni del caso e con compiti di vigilanza sullâ??educazione, istruzione e cura del minore.

Motivi della decisione

Considerato:

che, brevemente, in apertura di motivazione, va subito osservato che altrimenti, e in altra sede, risulta giÃ– decisa la questione in ordine alla revoca del passaporto al minore (a quanto consta in un primo tempo ritirato dal Questore e di poi a seguito di ordine del Giudice Tutelare di Catania â?? Sezione distaccata di Mascalucia â?? restituito alla (omissis)), per la quale attesi i limiti del presente di procedimento di revisione delle condizioni di cui alle statuizioni dei provvedimenti di cui si chiede la modifica e che nulla al riguardo prevedevano si sarebbe allora dovuto rilevare la propria incompetenza, ed ancora che sebbene il T.p.M. abbia emesso una pronuncia di

• ai sensi dell'art. 39 comma 2, cpc, rispetto al procedimento ex art. 333 c.c. di cui era stato investito, piuttosto che da riconoscersi che il T.O. adito in sede di modifica di provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli, ne conosce (e ne conoscerebbe comunque, in quanto per l'ampiezza delle disposizioni di diritto sostanziali di diritto sostanziale che è chiamato al riguardo ad applicare pure giudice del pregiudizio e può applicare ogni misura a tutela del minore e nell'interesse di questi anche se se comportanti una limitazione della potestà rectius oggi responsabilità, dei genitori, di talché il fenomeno è quello di una sovrapposizione di competenze, dovuto alla diarchia di attribuzioni tra Uffici Giudiziari direttamente derivanti dalla legge, e che proprio, per questo, ad es. si rifletta limitando all'essenziale il discorso, che meriterebbe altra ampiezza qui non consentita sul fatto che la materia non è strettamente governata dal principio della domanda, considerati i poteri dell'ufficio del giudice, non si lascia facilmente disciplinare dalle norme del codice di rito di cui agli art. 38 e segg. c.p.c. saldamente ancorate di contro ai principi della *causa petendi* e del *petitum*), in quanto, in definitiva, il giudice del procedimento separativo in senso lato, quando è chiamato a statuire sull'affidamento dei figli minori, in virtù delle norme di diritto sostanziale che è tenuto ad applicare (art. 155, 155 bis cc, oggi 316 e segg c.c., 709 ter cpc), ha una competenza speciale che prevale su quella generale dell'organo giudiziario Minorile vedi (Cass. n. 6841 e 20352 del 2011 e così a maggiore ragione deve ritenersi a seguito della novella legislativa di cui alla legge 219/2012);

che e così passando al merito delle contrapposte domande proprio in considerazione delle contrapposte versioni dei fatti descritti, della persistente conflittualità tra i coniugi e degli atteggiamenti di rifiuto assunti dal minore (*omissis*) nel rapportarsi al padre, veniva disposta in coerenza al parere al riguardo reso dal (*omissis*), apposita consulenza tecnica, con assegnazione al consulente, nominato nella persona della dott.ssa (*omissis*) del seguente tenore *tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti, provveda ad analizzare e descrivere le condizioni psicologiche dei due genitori in lite e del minore, con particolare riferimento ai fatti, alle circostanze, alle condizioni personali e relazionali, ad eventuali situazioni di disagio in cui si trovino il minore stesso e gli eventuali rimedi per farvi fronte e indichi le migliori modalità di rapporto con il genitore non collocatario*;

che in esito alla espletata consulenza (depositata in data 28.03.2014) la predetta dott.ssa (*omissis*) rassegnava le seguenti conclusioni:

*Dai colloqui emerge che il tra il signor (*omissis*) e la signora (*omissis*) vi è un rapporto conflittuale ma non a tal punto da non potere entrambi collaborare per il bene del figlio;*

Nessuno dei due genitori presenta in atto sintomi psichiatrici tali da compromettere la funzione genitoriale;

La signora (omissis) ha un rapporto molto forte con il figlio il quale vede in lei una presenza autorevole;

(omissis) ha un'immagine negativa del padre vista come una figura assente; ciò dovuto al fatto che il bambino in un'età in cui è frequente la ribellione. Non si può escludere che a livello inconsapevole (omissis) sia influenzato dalla madre.

Il minore non manifesta disagio per il fatto di non vedere il padre, ciò dovuto al rapporto molto stretto tra il minore ed il secondo marito della signora (omissis);

La signora (omissis) è favorevole a che il figlio veda il padre, ma ritiene che il di lei ex marito debba cambiare alcuni comportamenti per recuperare il rapporto con (omissis);

(omissis) rifiuta la figura paterna anche per motivi di gelosia verso la sorella (omissis);

suggerendo, di conseguenza, l'opportunità che

si predisponga un percorso di recupero del rapporto (omissis) ed il padre da affidare ad un servizio di neuropsichiatria infantile. La migliore modalità di affidamento per il minore è l'affido condiviso. È opportuno che (omissis) incontri il padre alla presenza di una psicologa del servizio. Inoltre l'uomo deve essere aiutato a comunicare in modo efficace con il figlio. È opportuno che (omissis) abiti presso la casa della madre e che veda due volte a settimana per 3 ore. È evidente che man mano che si recupera il rapporto con il padre i servizi potranno aumentare le ore ed i giorni degli incontri tra il signor (omissis) e (omissis). È necessario che la madre collabori per il recupero del rapporto padre e figlio;

che il Tribunale (lette le conclusioni rese dal P.M. in data 30.04.2013) con propria ordinanza del 10-20.05.2013, proprio alla luce delle conclusioni del CTU (e osservato che sullo stesso solco in definitiva si mantenevano anche le relazioni dei consulenti di ciascuna parte), e la necessità di monitorare la situazione familiare per almeno sei mesi, e dopo invitata la madre a fornire la massima collaborazione attiva ed effettiva allo scopo di favorire il riallacciarsi dei rapporti tra S. e il padre e ancora invitato il (omissis) ad avvalersi di ausilio psicologico e terapeutico, secondo quanto suggerito dal ctu, nonché a rispettare le prescrizioni in punto di assegno di mantenimento dovuto per il figlio, disponeva

che il sig. (omissis) incontri il figlio (omissis) presso il Consultorio del Distretto di Gravina per n. due volte alla settimana, nei giorni ed orari stabiliti da detta struttura;

che la madre conduca il minore presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Gravina, per un periodo di mesi sei, nei giorni ed orari stabiliti da detta struttura, al fine di consentire alla minore di seguire il percorso indicato in parte motiva;

dispone che sia cura delle Strutture incaricate di dare periodica relazione a questo Giudice in merito a quanto disposto•;

che nella relazione pervenuta in Cancelleria il 20.06.2014 e trasmessa dal Responsabile Unit  Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASP Catania, Distretto di Gravina di Catania, dott.ssa (omissis), che ha preso in carico il minore si osservava   per quel che maggiormente qui rileva   quanto segue in ordine al rapporto con il padre

  tale difficile relazione con il padre viene giustificata dal minore con stereotipate motivazioni che fanno risalire la sua rabbia, ancora esistente, a delle condotte paterna che ha introiettato come pregiudizievoli nei suoi confronti, quali la esacerbata lite con la madre al momento del programmato intervento ortopedico a Roma e la conseguente posticipazione dello stesso con scelta di altro luogo sanitario, o la conflittualit  tra i genitori al momento in cui si   dovuto definire l'odontoiatra di riferimento e il padre, non accettando la proposta materna, ha di fatto determinato il prolungarsi dei tempi con a tutt'oggi una impossibilit  ad avviare le necessarie cure. Riferisce inoltre di una mancanza di interesse da parte del padre per le sue attivit  anche se, ammette di non averlo informato delle date in cui svolgeva delle gare e che pertanto l'assenza lamentata   stata in parte voluta. Di fatto rispetto alla problematica della relazione si evince in (omissis) una razionalizzazione debole, in quanto le motivazioni (anche se su una base di evidenza) sono molto superficiali, a volte prive di reale sofferenza emotiva e con verbalizzazione sempre identica. Si evidenzia anche una mancanza di ambivalenza in quanto il padre   sempre descritto come   negativo  e la madre   tutta positiva , con spiccata tendenza al fenomeno del   pensatore indipendente   ! ;

che viene tuttavia aggiunto che

  va per  detto che al determinarsi di tale situazione ha ampiamente contribuito il Sig. (omissis), con la sua prolungata assenza affettiva ed educativa, con la sua indisponibilit  a riconoscere quanto dovuto economicamente, con la sua incapacit  ad accettare le   accuse  del figlio e mettersi in discussione. Non si pu  infatti immaginare di scomparire e ricomparire dalla vita del proprio figlio senza pagarne alcuna conseguenza in termini di diffidenza e difficolt  nel recupero della affettivit   ;

che si conclude nel senso che

  alla luce di quanto esposto   nostro parere che il minore non venga ulteriormente sollecitato ad incontrare il padre ma che sia il genitore a dimostrare al figlio la reale volont  di   esserci  non ponendo in opera ricatti affettivi, sostenendolo nelle sue necessit  fisiche e psichiche, coinvolgendosi in tutte le attivit  sia scolastiche che extrascolastiche, cercandolo telefonicamente e parlando solo di quanto il ragazzo abbia desiderio di raccontargli, non esponendolo ad ulteriori conflitti. Tale ultima richiesta   ovviamente rivolta anche alla madre

che a nostro parere ha pure trasmesso al figlio contenuti che andavano discussi esclusivamente tra gli adulti. Solo con lâ??attuazione di un percorso, sicuramente lungo e difficile, il Sig. (omissis) potrÃ riacquistare la fiducia di (omissis) che a quel punto potrÃ liberamente decidere di riprendere anche i momenti di soggiorno con il padre..â?;

che, infine, nella relazione in atti del Consultorio Familiare di Tremestieri Etneo, sottoscritta dal dott. (omissis) si evidenzia quanto segue:

â??Gli incontri padre figlio hanno avuto cadenza settimanale e si sono succeduti con molta regolaritÃ e puntualitÃ. La dinamica delle visite, inizialmente segnata da aperto rifiuto e distacco da parte del minore e successivamente e con gradualitÃ divenuta piÃ¹ serena e distesa, ha subito di recente unâ??inattesa involuzione caratterizzata da indisponibilitÃ, fastidio e squalifica del genitore ad opera di (omissis) tale riguardo molteplici sono le motivazioni, di cui alcune sono esplicite, altre sottese e talune mascherate:

â?? la stanchezza lamentata dal minore e la conseguente sua irritabilitÃ che scaturisce dal percepire lâ??incontro settimanale come circostanza che frena fastidiosamente il corso dei suoi impegni pomeridiani extrascolastici;

â?? lâ??appiattimento emozionale verso il padre, visto tenace e determinato nel desiderio di incontrarlo, bisogno non ugualmente condiviso da (omissis) che pertanto si Ã¨ cristallizzato nella convinzione di saper poter attendere il raggiungimento della maggiore etÃ per non subire piÃ¹ alcuna determinazione altrui e porre in essere decisioni autonome;

â?? il convincimento di S., ormai generalizzato, che il genitore, considerate tutte quante le precedenti circostanze di cui Ã¨ giÃ stato detto nella relazione in atti, si pone e si porrÃ sempre come ostacolo alla realizzazione dei suoi progetti e gli eventuali interventi sanitari e non, pianificati dalla madre, e visti dal ragazzo come improcrastinabili perchÃ© necessari alla sua sana crescita (ultima nel tempo Ã¨ la vicenda che riguarda lâ??applicazione di un apparecchio ortodontico e la terapia logopedica);

â?? lâ??insoddisfazione profonda avvertita dal padre, attesa la mancanza di gravi ed oggettive motivazioni atte a giustificare il rifiuto di (omissis), ha reso il medesimo, oltre che deluso, triste ed infelice, incalzante e perentorio nelle pressioni affettive agite verso (omissis) per indurlo a riflettere e a maturare una diversa lettura della situazione relazionale (la visita del 3 giugno scorso Ã¨ stata interrotta bruscamente da (omissis) che si Ã¨ allontanato in lacrime per raggiungere la madre);

â?? nel corso di vari incontri le comunicazioni del padre, mirate a fornire al ragazzo una lettura diversa delle varie vicende fin qui accadute, da questâ??ultimo venivano sempre puntualmente smentite contrapponendo la propria veritÃ, appresa dalla madre e fatta propria, e facendo sÃ che si spingesse fino a dare del bugiardo al genitore. Ne conseguiva uno scambio comunicativo

con toni alti e caratterizzato da polemica e notevole tensione con conseguente accumulo di stress emotivo per entrambi;

â?? in (omissis) molto forte Ã il bisogno di lealtÃ -fedeltÃ verso la madre ed il di lei consorte per cui il notevole attaccamento affettivo e lâ??intensa dipendenza emotiva, sperimentata e vissuta quotidianamente dal ragazzo, lo spingono prontamente a conservare integro sul piano interiore e cognitivo il proprio equilibrio, respingendo pertanto con forza ogni elemento proveniente dalle rivelazioni paterne, fautrici di possibili dissonanze interne e a loro volta procacciatrici di sensi di colpa e tradimento. Anche questa dinamica ha impedito la normalizzazione del rapporto o quanto meno il recupero anche minimo di relazione;

â?? in riferimento alla genitrice: sempre precise, puntuali e chiare sono state le dichiarazioni di disponibilitÃ a collaborare. Infatti, ad esempio, ha sempre accompagnato (omissis) alle visite ma di contro si Ã preso atto che la stessa non sempre riconosce ed onora il bisogno/diritto alla bigenitorialitÃ del ragazzo.

A tale riguardo va rilevato che la signora ha condotto (omissis) dal dentista senza la presenza del padre, mentre questâ??ultimo lâ??ha invitata alla visita del proprio specialista;

â?? il (omissis) appare genitore veramente interessato al legame con il figlio, ma al suo slancio affettivo non segue parimenti o precede il senso del dover contribuire alle necessitÃ materiali del ragazzo, sempre e comunque;

â?? (omissis) percepisce il padre come figura connotata da superficialitÃ , incapace di attribuire giusta importanza alle situazioni urgenti, incline a minimizzare tutto ciÃ² che necessita di risposta tempestiva e questo lo induce a compararlo con valenza negativa al comportamento della madre che invece gli appare attenta, pronta ed interventistaâ?•;

che veniva ancora rilevato

â??altresÃ¬ va posto in evidenza che nel corso delle numerose visite sono state proposte molteplici strategie in alternativa alle modalitÃ di visita n qui condotte ma il ragazzo ha sempre respinto ogni proposta e a nulla Ã valsa la rassicurazione che il sottoscritto si sarebbe oltre modo impegnato ad essere presente anche in luoghi, orari e giorni non previsti dal calendario e dalle procedure istituzionali.

Innanzitutto alle proposte alternative (omissis) si Ã ancor piÃ¹ irrigidito opponendo forte ed insuperabile diniego. Ancor piÃ¹ Ã emersa, con rapporto direttamente proporzionale, la sua assoluta indisponibilitÃ a seguito dei miei reiterati inviti e proposte allâ??accoglienza del genitore assumendo relativamente un piÃ¹ persistente atteggiamento avverso al padre segnato da maggior chiusura, distacco, svalutazione ed accuse.. il minore espressamente interrogato circa lâ??evoluzione desiderata ed attesa degli incontri con il genitore ha risposto dichiarando â??ognuno per la sua stradaâ?•.

Nemmeno la memoria degli incontri con le due sorelline ha procurato in (omissis) emozioni di perdita o di tristezza. La sua tenace volontà Ã" rimasta ed Ã" in atto ancorata al desiderio di â?? essere lasciato in pace ed un domani si vedrà â??;

che a chiusura, in definitiva, si trova scritto nella relazione

â??In conclusione si ritiene necessario dar termine agli incontri presso questo Servizio, atteso lâ??instaurarsi e lâ??affermarsi di dinamiche cristallizzate e routinarie che hanno zavorrato ogni iniziativa e proposta. AltresÃ¬ Ã" opportuno, nel superiore interesse del minore, confermare lâ??affidamento condiviso e non interrompere definitivamente i contatti padre â?? figlio ma prevedere visite supervisionate con cadenza quindicinale presso lo spazio neutro â??Focus Famigliaâ? di Santâ??Agata li B. (convenzionato con lâ??ASP 3 ai sensi della legge 328/2000), oltre che consentire al (omissis) di potersi recare a salutare (omissis) allâ??uscita da scuola e poterlo contattare telefonicamente attraverso il cellulare della madre. Inoltre appare indispensabile prescrivere ai genitori sedute di mediazione, sempre presso il suddetto centro, per il superamento della conflittualitÃ e sedute individuali per favorire la maturazione e la consapevolizzazione dellâ??indispensabilitÃ per S. del rispetto del suo diritto alla bigenitorialitÃ â?;

che per ultimo veniva disposta e si provvedeva allâ??udienza straordinaria del 5 agosto 2014 allâ??audizione del minore (omissis) nel corso della quale e dopo essere stato spiegato al minore natura e scopo per cui si era disposto il suo ascolto anche in questa sede (omissis) pur â??promettendoâ? che ove il padre lo avesse chiamato al telefono gli avrebbe risposto, ribadisce tuttavia che â?? al momento non intendo stare con luiâ?;

che in data 19.08.2014, veniva acquisito il parere del P.M.;

che vanno a questo punto richiamate in primo luogo le contrapposte domande in punto di modifica del regime di affidamento del minore (omissis) e le ulteriori richieste segnatamente quanto alla regolamentazione degli incontri padre e figlio;

che viene chiarito da Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n. 16593 in sede di motivazione che

â??nel quadro della nuova disciplina relativa ai â??provvedimenti riguardo ai figliâ? dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (giÃ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla cd. â??bigenitorialitÃ â? (al diritto, cioÃ, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), lâ??affidamento â??condivisoâ? (comportante lâ??esercizio della potestÃ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piÃ¹ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensÃ¬ come regola;

rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell'â€?affidamento esclusivo.

Alla regola dell'â€?affidamento condiviso puÃ² infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti â€?pregiudizievole per lâ€™interesse del minoreâ€™.

Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'â€?affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con â€?provvedimento motivatoâ€™, con riferimento alla peculiaritÃ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, lâ€™affidamento esclusivo.

L'â€?affidamento condiviso non puÃ² ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sÃ©, dalla mera conflittualitÃ esistente fra i coniugi, poichÃ© avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Occorre viceversa, perchÃ© possa derogarsi alla regola dell'â€?affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneitÃ educativa o comunque tale appunto da rendere quell'â€?affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza â€™).

Per cui lâ€™esclusione della modalitÃ dell'â€?affidamento esclusivo dovrÃ risultare sorretta da una motivazione non piÃ¹ solo in positivo sulla idoneitÃ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneitÃ educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestÃ genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'â€?interesse del figlio dell'â€?adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamentoâ€™;

che sempre nel solco degli stessi principi si Ã¨ ancora potuto sostenere che

â€™il grave conflitto tra i genitori, di per sÃ© solo, non Ã¨ tale da escludere lâ€™affidamento condiviso, nÃ© Ã¨ sufficiente, a tal fine, il riferimento a generiche difficultÃ relazionali tra padre e figlio: Ã¨ dunque da reputarsi insufficiente, per addivenire all'â€?affidamento monogenitoriale, la motivazione che â€™ facendo unicamente menzione della conflittualitÃ tra i genitori, dello scarso interesse del padre nei confronti della figlia ed al di lei rifiuto nei confronti del padre â€™ disponga lâ€™affidamento esclusivo alla madreâ€™ (cosÃ¬ Cass. civ. Sez. I, 17-12-2009, n. 26587);

che, in definitiva, si puÃ² convenire nel ritenere che lâ€™istituto dell'â€?affidamento condiviso dei figli sia lâ€™espressione a livello normativo del c.d. diritto alla bigenitorialitÃ da parte dei figli; che, tuttavia, questo diritto alla c.d. bigenitorialitÃ, che trova, per come detto, emersione a livello di tessuto legislativo, nella figura dell'â€?affidamento condiviso, affinchÃ© possa riempirsi di un significato reale, e soprattutto assumere una valenza positiva per i minori, per un verso richiede

che i genitori siano effettivamente consapevoli che una crescita equilibrata dei loro figli necessita della presenza di entrambi;

che fermo questo ultimo aspetto (e quanto all'importanza che la consapevolezza di quest'ultimo aspetto sia presente in capo ad entrambe le parti), per altro verso, e ancor prima, deve essere altresì chiaro che la genitorialità • di cui si discute non può essere intesa come un potere fonte generatrice di diritti e facoltà dei genitori, ma come responsabilità, correlata ad interessi e diritti del minore;

che ponendo l'accento sulla genitorialità intesa come responsabilità genitoriale esercitata nell'interesse primario del minore diventa così chiaro perché possa senz'altro sostenersi e condividersi ad es. che *In tema di affidamento dei figli minori, la ostinata violazione degli obblighi di mantenimento della prole, da parte di uno dei genitori (nella specie: il padre), per la sua gravità, non può non rifluire sulla violazione del più ampio dovere di cura del minore, così da imporre, da un lato, un giudizio negativo sulle capacità genitoriali dell'inadempiente, e, dall'altro, l'affidamento esclusivo del figlio, stante la sussistenza di giustificate ragioni ostative all'affidamento anche all'altro genitore* (così Trib. Roma Sez. I, Sent., 10/01/2013; Cass. 2009);

che tornando al caso di specie proprio nel pieno rispetto dei superiori principi come sopra chiariti, in punto di affidamento condiviso e di bigenitorialità, a fronte dei denunciati atteggiamenti di chiusura e di rifiuto assunti da (omissis) a stare con il padre, pur nella persistente conflittualità tra i coniugi, si provvedeva a disporre dapprima consulenza psicologica volta a comprendere le ragioni del rifiuto e di poi in considerazione dei profili già evidenziati dalla stessa consulenza psicologica, e rimarcati nel successivo provvedimento reso dal Tribunale, disposto l'intervento del Consultorio familiare territorialmente competente e presa in carica del servizio di N.P.I. del minore;

che, segnatamente, da un lato la (omissis) veniva inviata a fornire la massima collaborazione attiva ed effettiva allo scopo di favorire il riacciarsi dei rapporti tra (omissis) e il padre e dall'altro lato il (omissis) invitato, secondo quanto suggerito dal ctu e si badi, con parere unanime di tutti i consulenti anche quelli di parte dello stesso signor (omissis) (questi ultimi infatti scrivono • evidentemente il papà di S. dovrà attivare e modificare precedenti assetti sia migliorando la disponibilità che la comunicazione), in quanto l'uomo deve essere aiutato a comunicare in modo efficace con il figlio (così il ctu) ad avvalersi di ausilio psicologico e terapeutico, nonché a rispettare le prescrizioni in punto di assegni di mantenimento dovuti per il figlio;

che se è vero che per come è emerso anche in sede di audizione del minore che la difficile relazione con il padre viene giustificata dal minore con stereotipate motivazioni, si evince in (omissis) una razionalizzazione debole, in quanto le motivazioni (anche se su una base di evidenza) sono molto superficiali, a volte prive di reale sofferenza emotiva e con verbalizzazione

sempre identica?• (così la relazione di N.P.I.) e di come in definitiva si rilevi che la mancanza di gravi ed oggettive motivazioni atte a giustificare il rifiuto di (omissis) nella relazione del dott. (omissis)), epperò nel contempo va detto che al determinarsi di tale situazione ha ampiamente contribuito il Sig. (omissis), con la sua prolungata assenza affettiva ed educativa, con la sua indisponibilità a riconoscere quanto dovuto economicamente, con la sua incapacità ad accettare le accuse del figlio e mettersi in discussione?• (così la relazione di N.P.I.), come pure che l'insoddisfazione profonda avvertita dal padre, attesa la mancanza di gravi ed oggettive motivazioni atte a giustificare il rifiuto di (omissis), ha reso il medesimo, oltre che deluso, triste ed infelice, incalzante e perentorio nelle pressioni affettive agite verso (omissis) per indurlo a riflettere e a maturare una diversa lettura della situazione relazionale (la visita del 3 giugno scorso è stata interrotta bruscamente da (omissis) che si è allontanato in lacrime per raggiungere la madre), per cui in definitiva il (omissis) appare genitore veramente interessato al legame con il figlio, ma al suo slancio affettivo non segue parimenti o precede il senso del dover contribuire alle necessità materiali del ragazzo, sempre e comunque?• (così nella relazione del dott. (omissis));

che va subito precisato che il (omissis) non intende assolutamente accettare quale possibile ragione della condotta di chiusura del figlio nei propri confronti quanto sopra riferito nella relazione degli operatori del N.P.I. circa una da parte sua prolungata assenza affettiva ed educativa?•, laddove di contro è sufficiente rilevare a sostegno della correttezza della superiore conclusione come in modo del tutto conforme gli i consulenti di parte del signor (omissis) nella loro relazione del 21.03.2013 osservavano che è probabile che la ritrosia del figlio ad incontrare e frequentare il padre sia da individuare nel sentimento avvertito come abbandono da parte di (omissis) che è correlato alla separazione della coppia genitoriale e successivamente nell'associare il padre come assente, in situazioni quotidiane avvertire da questo come ansiogeni e spiacevoli?•, oltre allo stesso che scriveva (omissis) ha un'immagine negativa del padre vista come una figura assente)?•;

che, in definitiva, sotto il profilo in considerazione se può darsi atto della mancanza di gravi ed oggettive motivazioni atte a giustificare il rifiuto di (omissis) di relazionarsi con il padre, come pure dell'insoddisfazione profonda di quest'ultimo e di un sentimento sincero al mantenimento del legame con il figlio, nel contempo non può che osservarsi come nonostante le univoche indicazioni e le sollecitazioni in tal senso del Tribunale, al quale egli pure si è inteso rivolgere al fine di riallacciare il legame al momento spezzato con il figlio, il signor (omissis) abbia del tutto disatteso quanto suggeritogli di avvalersi di ausilio psicologico e terapeutico allo scopo di essere aiutato a comunicare in modo efficace con il figlio e per indurlo a riflettere e a maturare una diversa lettura della situazione relazionale con il minore?•, oltre a non avere rispettato in nessuna parte le prescrizioni in punto di assegno di mantenimento dovuto per il figlio;

che sotto invece il profilo dell'istituto dell'affidamento condiviso e del diritto alla bigenitorialit  emerge chiara la mancata adeguata consapevolezza in capo al (omissis) di quello che   il valore pi  importante che essi intendono sottintendere in termini di condivisione di responsabilit  tra i genitori per un progetto comune in relazione alla vita ed alla cura del minore, per cui   la qualit  della presenza accanto al figlio ci  che rileva e questa non si misura in base ai tempi di permanenza fisica del minore presso s , n  quest'ultima condizione necessaria per l'esercizio della responsabilit  genitoriale e pi  in generale adempiere a tutti gli obblighi che derivano da tale responsabilit  ;

che   questa assenza qualitativa del genitore che al di l  di tutto un concorrere di ulteriori cause (ampiamente elencate dal dott. Sansone del Consultorio familiare) sembra lamentare il minore e che va dal (omissis) responsabilmente colmata e perseguita per rendere concretamente realizzabile una ripresa degli incontri di (omissis) presso di s , cercando innanzitutto una diversa chiave di comunicazione con il figlio, in tal senso univocamente convergendo tutti gli elementi presenti in giudizio;

che sotto quest'ultimo aspetto degli incontri del minore (omissis) con il padre si   visto come gli operatori delle strutture incaricate abbiano convenuto nel senso che

  sia necessario dare termine agli incontri presso questo Servizio atteso l'instaurarsi e affermarsi di dinamiche cristallizzate e routinarie che hanno zavorrato ogni iniziativa e proposta 

e che

 ... il minore non venga ulteriormente sollecitato ad incontrare il padre ma che sia il genitore a dimostrare al figlio la reale volont  di   esserci  non ponendo in opera ricatti affettivi, sostenendolo nelle sue necessit  fisiche e psichiche, coinvolgendosi in tutte le attivit  sia scolastiche che extrascolastiche , cercandolo telefonicamente e parlando solo di quanto il ragazzo abbia desiderio di raccontargli, non esponendolo ad ulteriori conflitti ;

che due sembrano essere allora le considerazioni da svolgersi alla luce dei complessivi elementi acquisiti in atti e, dunque, che per un verso, la mancanza di gravi ed oggettive motivazioni tali da giustificare gli atteggiamenti di chiusura e rifiuto del padre inducono a ritenere conforme all'interesse del minore per una sana ed equilibrata crescita dello stesso non interrompere definitivamente i contatti padre e figlio ed anzi rafforzare ogni possibile   canale  di comunicazione e per altro verso, prevedere sempre a mezzo del Consultorio di Tremestieri Etneo la possibilit  di incontri figlio/padre, ma rendendo prescrizione l'iniziale invito rivolto al (omissis) di avvalersi di ausilio psicologico e terapeutico;

che pu  dunque disporsi che il padre possa mantenere contatti telefonici ed epistolari con il figlio come pure recarsi a salutare (omissis) all'uscita da scuola e che la madre informi, per

iscritto, con cadenza bimensile, il padre delle principali vicende in specie relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, del minore;

che può altresì disporsi a mezzo del Consultorio di Tremestieri Etneo la possibilità di incontri figlio/padre, della durata di un'ora, inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale, ma nel contempo che tali incontri tuttavia non potranno essere disposti ed attuati se il (omissis) non dimostri comunque di aver usufruito - mediante certificazione rilasciata allo scopo e da esibire alla Struttura suindicata incaricata della gestione degli incontri padre/figlia - di un adeguato supporto da attivarsi presso la locale ASL o di essersi rivolto a uno psicologo di sua libera scelta, al fine di ricevere idoneo sostegno alla sua capacità genitoriale;

che per tutto quanto finora detto non vi è all'evidenza allo stato spazio alcuno per l'applicazione dell'affidamento condiviso e va disposto nell'interesse del minore l'affidamento esclusivo del minore (omissis) alla madre che comunque ha rappresentato nel corso degli anni l'unico vero punto di riferimento del minore, nonostante *la stessa non sempre riconosce ed onora il bisogno/diritto alla bigenitorialità del ragazzo* (si veda relazione dott. (omissis)), *e sarebbe altresì auspicabile atteso il ruolo assunto dalla nuova coppia (omissis) e dal secondo marito nell'educazione di (omissis) che venissero impartiti i necessari insegnamenti in ordine al rispetto del ruolo genitoriale, senza confusione di ruoli cos'evitando ad es. che il nuovo compagno di (omissis) venga da quest'ultimo chiamato zio?*;

che quanto sopra ed in coerenza anche con le conclusioni del dott. (omissis), deve sottolinearsi con forza l'opportunità che le parti intraprendano un percorso di mediazione al fine del superamento dei conflitti in atto maturando la consapevolezza che una crescita equilibrata dei loro figli richiede la presenza di entrambi;

che quanto alle ulteriori domande avuto riguardo alle contrapposte richieste di applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter cpc., mentre non è stato dato riscontrarsi alcuna condotta allenatrice della madre (alla quale va piuttosto addebitata una non ancora pienamente maturata consapevolezza del valore positivo per la crescita del figlio della bigenitorialità, tanto più importante da raggiungere quanto più stretto come nel caso di specie è il legame con il figlio), è conclamato l'inadempimento del (omissis) che non provvede ormai da anni al pagamento in alcuna misura dell'assegno stabilito in favore del figlio;

che la condotta qui tenuta dal resistente, di perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del minore protrattosi ormai da più di due anni (e non con regolarità in precedenza) costituisce una grave inadempienza dei doveri genitoriali, e quindi refluiscie sugli aspetti della potestà genitoriale e sull'affidamento dei figli, non limitandosi cioè alla sola sfera patrimoniale e giustifica perciò l'adozione della misura di cui all'art. 709 ter cpc, che va ricordato possono essere applicati anche dall'ufficio, di talché ritiene il Collegio che il (omissis) vada condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria che in considerazione sia del tempo del protrarsi dell'inadempimento che della circostanza che il resistente era già stato invitato dal Collegio a dare puntuale adempimento all'obbligo di

provvedere a contribuire al mantenimento del figlio, pu² determinarsi in euro 2.500,00;

che in difetto di circostanza sopravvenute non possono invece accogliersi ancora una volta le contrapposte domande, rispettivamente, di aumento e di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore per come previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 532/08, siccome modificata giusta decreto reso dal Tribunale di Catania nei d¹ 4.12-22.12.2009, non potendosi ritenere, per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla D. che siano accresciute, atteso il lasso di tempo decorso dal provvedimento di modifica del dicembre 2009, le esigenze e i bisogni del figlio S. ancora oggi (laddove la domanda risale al dicembre 2011) di appena 13 anni apparendo senz'altro congrua la misura di euro 350,00 oltre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie stabilita nel suindicato decreto;

che relativamente al resistente (*omissis*) la domanda di riduzione ² stata avanzata sotto un unico profilo circa il deterioramento della propria condizione economica e pi¹ in particolare assumendo di non essere pi¹ da tempo titolare di alcun vivaio e che aveva s¹ aperto un autolavaggio, ma che lo stesso era stato da lui dovuto chiudere nel marzo del 2003, a causa di gravi contingenze economiche e di vivere pertanto di lavoretti giornalieri;

che al riguardo ² appena il caso di osservare che la circostanza della denunciata chiusura dell'autolavaggio al marzo 2003 ² gi¹ stata dedotta e motivatamente disattesa dal Tribunale con la decisione resa nel dicembre 2009 e passata in giudicato, e non senza ulteriormente rilevare che ancora nel presente giudizio ² lo stesso (*omissis*) che dichiara al CTU di svolgere attivit¹ di lavagista, con conseguente manifesta infondatezza della relativa domanda;

che, infine, riguardo alle spese queste in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della sia pur parziale reciproca soccombenza si pongono nella misura di cui in dispositivo solo per met¹ a carico di (*omissis*) e si compensano tra le parti per l'altra met¹ (salvo le spese di ctu che si pongono interamente a carico del resistente).

P.Q.M.

Visto l'art. 9 della legge 898/78;

A parziale revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 532/08, tra D. M. e P. A. emessa da questo Tribunale e depositata in data 3.04.2004, dispone:

l'affidamento esclusivo del minore (*omissis*) alla madre;

che il padre possa mantenere contatti telefonici ed epistolari con il figlio come pure recarsi a salutare (*omissis*) all'uscita da scuola e che la madre informi, per iscritto, con cadenza bimensile, il padre delle principali vicende in specie relative alla salute, all'educazione e

all'istruzione, della minore;

che a mezzo del Consultorio di Tremestieri Etneo si svolgano gli incontri figlio/padre, della durata di un'ora, inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale, ma nel contempo che tali incontri tuttavia non possano essere disposti ed attuati se il (*omissis*) non dimostri comunque di aver usufruito â?? mediante certificazione rilasciata allo scopo e da esibire alla Struttura suindicata incaricata della gestione degli incontri padre/figlia â?? di un adeguato supporto da attivarsi presso la locale ASL o di essersi rivolgendo a uno psicologo di sua libera scelta, al fine di ricevere idoneo sostegno alla sua capacit  genitoriale;

invita le parti per le ragioni espresse in motivazione ad intraprendere un percorso di mediazione al fine del superamento dei conflitti in atto;

Condanna (*omissis*) al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;

Rigetta ogni altra domanda;

condanna (*omissis*) alla refusione della met  delle spese processuali che gi  in questa misura liquida complessivamente in euro 1.250,00 oltre spese generali e accessori di legge;

pone le spese della ctu nella misura di cui al decreto in atti a carico del resistente;

Catania, 19.09.2014

Depositata in Cancelleria il 25/09/2014

Campi meta

Massima : *Gli incontri padre-figlia non possano essere disposti ed attuati se il padre non dimostri comunque di aver usufruito â?? mediante certificazione rilasciata allo scopo e da esibire alla Struttura incaricata della gestione degli incontri padre/figlia â?? di un adeguato supporto da attivarsi presso la locale ASL o rivolgendosi a uno psicologo di sua libera scelta, al fine di ricevere idoneo sostegno alla sua capacit  genitoriale.*

Supporto Alla Lettura :

AFFIDAMENTO

Il termine affidamento   un sintagma giuridico, attinente alle persone ovvero ai rapporti giuridici. Nel diritto di famiglia, pu  assumere due significati diversi ed autonomi, attinenti in ogni caso alla persona del figlio. L  **affidamento familiare**   un provvedimento temporaneo che assegna la custodia di bambini e ragazzi fino ai diciotto anni, di nazionalit  italiana o straniera, che si trovano in situazione di instabilit  familiare, a persone diverse dalla famiglia di origine. L  **affidamento dei figli** nei casi di separazione personale, divorzio, originaria assenza di matrimonio o di non coabitazione dei coniugi, consiste in un provvedimento rivolto a regolare l  esercizio della responsabilit  genitoriale. Sono previste diverse tipologie:

- **affidamento condiviso:** istituto giuridico presente in diversi ordinamenti nazionali che regola l  affidamento dei figli e l  esercizio della responsabilit  genitoriale in caso di cessazione della convivenza dei genitori (ad esempio in caso di separazione o divorzio),
- **affidamento congiunto:** istituto che previsto nell  ordinamento italiano prima della Riforma dell  Affidamento Condiviso del 2006. Il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viene affidato ad entrambi i genitori, ai quali viene richiesto di cooperare nella gestione dei minorenni, condividendo la responsabilit  genitoriale. Si contrapponeva all  affidamento esclusivo. L  introduzione dell  affidamento condiviso ha superato la normativa precedentedell  affidamento congiunto. Prima della Riforma, l  istituto dell  affidamento congiunto anche se non era previsto dalla normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente dall  articolo 6 della Legge sul Divorzio (L.01/12/1970 n.898) e la giurisprudenza di legittimit  in passato si era espressa ammettendo l  applicazione analogica dello stesso articolo anche alle ipotesi di separazione personale (Cass. Civ. 28/02.2000/n.2210 e Cass. Civ.13/12/ n. 127775),
- **affidamento esclusivo:** meccanismo con il quale i figli sono affidati a uno dei due genitori, che resta titolare della patria potest  , definita dal legislatore all  articolo 316 del codice civile responsabilit  genitoriale. L  affidamento esclusivo viene di solito ritenuto non conveniente per i bambini, a meno che non sussistano ragioni valide per preferirlo all  affidamento condiviso. La legge in vigore in Italia considera come soluzione normale l  affidamento condiviso. Nonostante la vigente normativa , il Tribunale pu  adottare l  affidamento esclusivo a uno dei genitori se dovesse corrispondere agli interessi del minorenne.